

Reg. Sent. 819/2025

Depositata il 19.05.2025

N. 391/2025 R.G. Tribunale

N. 3569/2023 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**- RITO ABBREVIATO -**

---

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Anna FORTIERI – all’udienza in camera di consiglio del giorno 19 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale

**SENTENZA**

nei confronti di:

F. V., nato a (...) il (...), residente in (...) alla Via (...), elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia avv. A. C., **detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Pescara**

**DETENUTO P.A.C – PRESENTE EX ART. 420 CO. 2 TER C.P.P.**

**Assistito e difeso di fiducia dall’avv. A. C. del foro di Pescara**

**IMPUTATO**

A) Del reato p. e p. dagli artt. – 56- 624 bis c.p., perché, introducendosi all’interno dell’androne del condominio ubicato in Via (...), al fine di trarne profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un condizionatore imballato ed ivi posizionato – insieme ad altri materiali edili necessari per la imminente ristrutturazione dell’edificio -, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà (nello specifico veniva sorpreso all’interno dell’androne dalla condomina B. R. che, uscita dalla propria abitazione lo trovava, con fare sospetto, a guardare i condizionatori poggiati a terra; e, rientrata nel portone immediatamente dopo esserne uscita, lo vedeva allontanarsi con in mano una grande scatola contenente un condizionatore)

con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

In Pescara il 30 Luglio 2023

B) Del reato p. e p. dagli art. 624-625 n. 7 c.p., perché, al fine di trarne profitto, prelevava uno zainetto di colore blu di proprietà di R. A. – autista dipendente del Panificio “(...)” – che lo aveva lasciato all’interno dell’abitacolo del furgone marca (...) modello (...) di colore bianco tg. (...) parcheggiato presso l’area scarico merci del Supermercato (...) – al fine di eseguire la consegna del pane . contenente un portafogli di colore nero con all’interno:

- una banconota da 20,00 euro ;
- Patente di guida n. (...) Carta d’identità n. (...); Carta Bancomat n. (...) rilasciata da (...), tutte intestate a R. A.;
- chiavi dell’autovettura marca (...) tg. (...), di proprietà di R. A.; sottraendoli al legittimo proprietario.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Pescara, il 12 Settembre 2023

### **Conclusioni delle parti**

Il Pm nella persona del dott. Roberto Santoro;

Il difensore avv. A. C. per l’imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 29/10/2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio F. V., per l’udienza predibattimentale affinché rispondesse dei reati trascritti in epigrafe.

All’udienza predibattimentale del 14/4/2025 il difensore dell’imputato chiedeva un rinvio per munirsi di procura speciale al fine di definire il processo con rito alternativo.

Alla successiva udienza del 12.5.2025 il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato condizionato a produzione documentale.

Pertanto, ammesso l'imputato al rito richiesto, il giudice ha rinviato all'udienza del 19.5.2025 per la discussione. In detta udienza il Giudice ha invitato le parti a concludere e, all'esito, ha pronunciato sentenza di cui si è data immediata lettura in aula.

Preliminarmente, va rilevato come le persone offese querelanti dei reati contestati hanno entrambe rimesso la querela. Tuttavia, ciò rileva solo per il reato contestato al capo B) per il quale il sig. R. A., presente all'udienza del 14.4.2023, ha dichiarato di rimettere la querela presentata il 12.9.2023 e trattandosi di reato perseguibile a querela, venuta meno la condizione di procedibilità, deve pervenirsi alla dichiarazione di non doversi procedere.

Diversamente, benchè anche la Signora B. R., persona offesa del reato contestato al capo A), abbia rimesso la querela presentata il 30.7.2023 con atto formalizzato il 13.03.25 dinanzi ai Carabinieri di Silvi Marina, tuttavia, essendo il reato contestato procedibile d'ufficio, dovrà procedersi con l'esame degli atti d'indagine.

Questa la ricostruzione dei fatti emergente dagli atti del fascicolo del Pubblico Ministero.

Il 30.7.2023 la signora R. B. denunciava un tentativo di furto avvenuto presso la sua abitazione in (...) via (...), segnatamente, all'interno dell'androne dello stabile.

La donna rappresentava che, essendo l'abitazione in via di ristrutturazione, molto materiale era conservato nell'androne del palazzo. Alle 14.43 circa, scendendo le scale, notava il portone aperto ed un uomo nell'androne che, con fare sospetto osservava i condizionatori, imballati appoggiati a terra.

La donna usciva dal portone e si dirigeva verso la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze ma tornava subito indietro avendo dimenticato le sigarette a casa e, a quel punto, notava l'uomo che aveva visto poco prima nell'androne, con in mano una grossa scatola contenente un condizionatore.

L'uomo, che descriveva come alto circa m. 1,65 e indossante una canottiera scura e pantaloncini corti, nel vederla rientrare, lasciava lo scatolone a terra e si allontanava verso il vicino punto scommesse osservando se la donna si allontanasse nuovamente ma vedendo che ciò non accadeva, si dirigeva verso via Tavo.

Nel frattempo, la PO contattava il compagno ma vedeva sopraggiungere nuovamente l'uomo e decideva di affrontarlo dicendogli che avrebbe contattato le forze dell'ordine e solo a quel punto l'uomo si allontanava in direzione "ferro di cavallo". Il compagno contattava le forze dell'ordine che intervenivano prontamente.

Poco dopo la signora B., mentre insieme al compagno si dirigevano al mare, notava nuovamente l'uomo che aveva tentato di asportare il condizionatore ed avvisavano le forze dell'ordine che, sopraggiunte, lo identificavano nell'odierno imputato.

Dunque, può dirsi raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputato per il delitto tentato contestato al capo A).

Non v'è dubbio, pertanto, che F. V. debba essere ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p..

E' evidente, infatti, che l'imputato si sia introdotto nella pertinenza dell'abitazione di B. R., tale è da intendersi, infatti, l'androne del palazzo.

Difatti, in tema di furto in abitazione, l'androne di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela predisposta dall'articolo 624-bis del C.p., essendo certa la sua natura pertinenziale rispetto alle abitazioni collocate nel palazzo, sebbene pro quota, per tutti gli appartamenti del complesso immobiliare. Difatti, il rapporto tra res principale e pertinenza si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, con la conseguenza che il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale.

È consolidato l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 4215 del 10/01/2013 dep. 28/01/2013 Rv. 255080; Cass. penale sez. II, 26/11/2021, (ud. 26/11/2021, dep. 13/01/2022), n.1006) per cui il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. è integrato quando "la sottrazione illecita" riguarda "beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini". Ciò in quanto l'innovazione normativa del 2001 ha recepito i risultati della pregressa giurisprudenza sulla nozione di "abitazione" di cui alla vecchia formulazione: già nel vigore della previsione antecedente la nozione di abitazione, evocativa del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva permesso di includervi, per es., il locale autorimessa, staccato dall'abitazione principale.

Il disposto di cui all'art. 624 bis c.p. punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui introducendosi in uno dei siti nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: poiché tale è il luogo della "privata dimora", ci si trova di fronte a una nozione più ampia e comprensiva di quella di "abitazione", come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 c.p., ove sono entrambi presenti; in quanto "privata dimora" è qualcosa di più ampio rispetto all'abitazione, e vi rientra qualsiasi luogo, esclusa la

casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale (Cass. Sez. 5, sentenza n. 4569 del 22/12/2010, Rv. 249268 imputato Bifara).

Dunque, il legislatore ha innovato le locuzioni utilizzate negli art. 624 e 625 c.p., e ha utilizzato l'espressione privata dimora dando autonomo risalto alle pertinenze: il che vuol dire che la nozione di pertinenza valevole ai fini dell'art. 624 bis c.p. non coincide con quella civilistica, poiché non richiede l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto essa viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all'art. 615 c.p., costituendo comunque elemento caratterizzante quello della strumentalità, pur non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.

Il vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio presuppone il requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi, pur se pro quota, alla medesima persona e il requisito oggettivo della contiguità, pur solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale: questo avviene nell'edificio condominiale, ove l'androne o l'area interna di parcheggio assolvono a tale funzione, e sono strumentali e complementari alle abitazioni dello stabile condominiale.

Il reato è, dunque, procedibile d'ufficio e risulta irrilevante la remissione della querela.

Sussistono le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ciò in considerazione della necessità di adeguare la pena alla gravità obiettiva del fatto ed anche per la condizione soggettiva dell'imputato documentata dalla Difesa.

Può essere, altresì, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. considerando che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato. Nel caso di specie, oltre al valore del bene va considerata la circostanza che nessuna conseguenza ha subito la persona offesa che, peraltro, ha rimesso la querela.

Può essere esclusa valenza alla contestata recidiva atteso che il reato per le modalità della condotta non può essere ritenuto sintomatico di incrementata capacità a delinquere.

Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata risulta essere quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 200 di multa (pena base, ex artt. 56 e 624 bis

c.p., anni uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, diminuita ad anni uno di reclusione ed € 400,00 di multa ex art. 62 n. 4 c.p., ulteriormente diminuita ex art. 62 bis c.p., a mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa, diminuita per il rito a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 200 di multa).

I precedenti da cui l'imputato è gravato precludono il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

La pena detentiva può essere sostituita con quella pecuniaria prevista dalla l. 689/1981.

Si ritiene che la sostituzione possa avvenire, prendendo in considerazione il reddito dichiarato nell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato avanzata dal F. in data 7.4.2025 - in cui il condannato ha dichiarato di avere conseguito un reddito di € 1.345,70 nell'anno 2024 essendo detenuto ininterrottamente dal settembre 2023 – che ha determinato l'ammissione al PSS ad opera di questo Giudice, individuando quale valore giornaliero della sostituzione quello di euro 5,00, ritenuto congruo.

Tale valore, moltiplicato per i giorni di pena detentiva (160, pari cioè a mesi cinque e giorni dieci di reclusione), determina l'ammontare complessivo della pena sostitutiva in euro 800,00 di multa (pena della specie corrispondente).

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara F. V. colpevole del reato ascrittigli al capo A) e, esclusa valenza alla contestata recidiva, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e le circostanze attenuanti generiche, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 200,00 di multa.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56-quater l. 689/1981

Considerato che con l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato datata 7.4.2025 il condannato ha dichiarato di avere conseguito un reddito di € 1.345,70 nell'anno 2024, si ritiene di applicare la pena sostitutiva nella misura pari al minimo di € 5,00 giornalieri

**Sostituisce**

la pena detentiva sopra indicata con la pena pecuniaria sostitutiva della multa pari a euro 800,00 (centosessanta giorni di pena detentiva per il valore giornaliero pari ad euro 5,00, determinato ai sensi dell'art 56 quater l. 689/1981)

**avverte**

il condannato alla pena sostitutiva che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo in altra pena sostitutiva, ai sensi dell'art 71 L. 689/91

Pescara, 19 maggio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Anna Fortieri